



Allegato 7

## AUTORITA' URBANA DI TERMOLI

### STRATEGIA URBANA DI TERMOLI

### ASSE 3 – COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

**Azione 3.2.1: “ S.I.T.I. 2.0 - Sostegno alle Imprese Turistiche Innovative2.0” per la selezione di imprese innovative nell'industria dell'accoglienza turistica mediante diversificazione di prodotti e servizi - cod . CAR 32199**

**(Schema polizza fidejussoria)**

Spett.le Autorità Urbana di Termoli  
Ufficio Area Urbana  
Via Madonna delle Grazie,2  
86039 Termoli (CB)  
Inoltrata tramite PEC  
[protocollo@pec.comune.termoli.cb.it](mailto:protocollo@pec.comune.termoli.cb.it)

Oggetto: Fidejussione/polizza fidejussoria a favore dell'Autorità Urbana di Termoli per l'erogazione di una prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_

#### PREMESSO CHE

- a) con Determinazione Dirigenziale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ l'Autorità Urbana di Termoli ha concesso a \_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità "Contraente") per la realizzazione del progetto di cui all'art.2 della Convenzione, un contributo complessivo di Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- b) il "Contraente", con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), partita IVA \_\_\_\_\_, iscritto presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_ del Repertorio Economico Amministrativo, è stato ammesso alle agevolazioni previste dall'Avviso Progetti di Innovazione Sociale e disciplinate dalla Convenzione, per un contributo in conto capitale (fondo perduto) pari ad Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- c) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato sottoscritto dal "Contraente" la Convenzione la quale prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni medesime;
- d) la prima quota di agevolazione, a titolo di anticipazione di importo non superiore all' 40% (quaranta per cento) del contributo concesso, può essere erogata su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dalla Convenzione, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell' "Autorità Urbana di Termoli", d'importo pari alla somma da erogare e di durata non inferiore a 24 mesi a far tempo dalla data di sottoscrizione della fidejussione, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dallo schema di Convenzione;
- e) il "Contraente" intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ secondo le condizioni ed i termini indicati dalla normativa, dall'Avviso e dalla Convenzione;
- f) la Banca \_\_\_\_\_/ Società di assicurazione \_\_\_\_\_/ Intermediario

finanziario \_\_\_\_\_ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, della determinazione dirigenziale di concessione delle agevolazioni nonché della Convenzione;

g) alle garanzie a favore dello Stato e di altri Enti Pubblici di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;

h) la Banca \_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_/Intermediario finanziario \_\_\_\_\_ è surrogata/o, nei limiti di quanto corrisposto, all' "Autorità Urbana di Termoli" in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO**

la sottoscritta \_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_ iscritta all'albo/elenco \_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (carta d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_) nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliata presso \_\_\_\_\_; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_; dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di " \_\_\_\_\_", per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza dell'importo di Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ corrispondente al \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ per cento) del contributo concesso sulle spese per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2 della Convenzione, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle condizioni di cui alle premesse, la restituzione all' "Autorità Urbana di Termoli " della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_/00) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

## **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa e comunque fino allo svincolo formale da parte dell'Autorità Urbana di Termoli . La garanzia sarà svincolata dall'Autorità Urbana di Termoli alla data in cui sarà verificata la completa realizzazione del progetto di investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti o la revoca parziale del contributo o la revoca totale del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. La "Società" non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria

## **ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEL PREMIO**

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se non viene sottoscritto dalle parti ed il premio iniziale di € \_\_\_\_\_ non è stato pagato. Il premio iniziale innanzi indicato è rapportato alla durata della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mesi; in caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla "Società"; in caso di maggior durata, il "Contraente" sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga, determinati in € \_\_\_\_\_. L'obbligo del pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui l' "Autorità Urbana di Termoli "avrà fornito alla "Società" i documenti attestanti lo svincolo e, quindi, l'estinzione della garanzia, ai sensi del precedente articolo 2.

Il "Contraente" si impegna ad informare tempestivamente l'Autorità Urbana di Termoli di ogni proroga intervenuta.

La "Società" si impegna ad avvisare tempestivamente l'Autorità Urbana di Termoli della imminente scadenza della garanzia, nonché ad informare la stessa del mancato pagamento anche di un solo premio di proroga.

## **ARTICOLO 4 -PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Autorità Urbana di Termoli ", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa "Autorità Urbana di Termoli", non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Autorità Urbana di Termoli " a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.

La "Società "rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito

del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

#### **ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

#### **ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106, del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
- 3) se Intermediario finanziario, di essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo n. 385/93 e ss.mm.ii.

#### **ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETA'"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante in premessa.

#### **ARTICOLO 8- FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Larino (CB).

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "*Contraente*" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Disciplina del premio)

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia)

Art. 6 – (Requisiti soggettivi)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla "Società")

Art. 8 – (Foro Competente)

(Firma)

---